

Bruxelles, 16 maggio 2025
(OR. en)

8474/25
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0068(NLE)**

MAR 69

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	7874/2/25 REV 2
n. doc. Comm.:	COM(2025) 132 final; COM(2025) 132 annex; COM(2025) 132 annex
Oggetto:	Allegati della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2025-2029

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

PRINCIPI GUIDA

Nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), gli Stati membri vincolati dal MOU di Parigi devono, a nome dell'Unione:

- a) agire in conformità degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigorosamente le convenzioni e i codici internazionali;
- b) promuovere l'attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell'efficace applicazione di queste norme internazionali nei confronti delle navi che transitano nelle acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti;
- c) collaborare nell'ambito del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un'equa ripartizione del volume delle ispezioni, in particolare mediante l'adozione dell'impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all'allegato 11 del MOU di Parigi;
- d) assicurare che le misure adottate nell'ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale e, in particolare, con le convenzioni e i codici internazionali relativi alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
- e) promuovere lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo;
- f) assicurare la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza e dell'ambiente.

ORIENTAMENTI

Al fine di assicurare il regolare funzionamento di anno in anno del regime dell'Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi si adoperano per sostenere le seguenti azioni da parte del MOU di Parigi:

1. l'adozione dei seguenti elementi del profilo di rischio della nave usati per identificare le navi da ispezionare:

- a) le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione¹. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/3099 recante modifica della direttiva 2009/16/CE, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione in sostituzione del regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione che stabilisce la metodologia per l'esame dei parametri di rischio generici. Tale testo sostitutivo rispecchierà le decisioni già adottate, in via di principio, dal MOU di Parigi nel 2019 al fine di modificare la metodologia per calcolare la formula relativa alle liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera e rinominare queste ultime "elenchi relativi a un livello di prestazione elevato, medio e basso". La Commissione dovrebbe adottare detto regolamento di esecuzione nel 2027;
- b) l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ("PSCC") nella sua 37^a riunione del maggio 2004 (punto 4.5.2 dell'ordine del giorno);
- c) il tasso medio di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione²;

¹ Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).

2. l'adozione di modifiche o aggiornamenti alle procedure e agli orientamenti del MOU di Parigi aventi effetti giuridici, che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.

Definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

Prima di ciascuna riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ("PSCC") del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, vengono adottate le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell'Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, nonché di qualsiasi documento da discutere durante la riunione su temi che rientrano nelle competenze dell'Unione, conformemente ai principi guida e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

Di conseguenza e sulla base di tali informazioni e documenti, la Commissione trasmette al Consiglio, per esame e approvazione, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione prevista da adottare a nome dell'Unione, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC.
